

Allegato "A" al N. 373/316 di Repertorio

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Denominazione – Sede – Scopo – Durata

ART. 1. – DENOMINAZIONE –

È costituita l'Associazione:

"Associazione Italiana Contribuenti Minori" in sigla ASSICOM

ART. 2. – SEDE – L'associazione ha sede in Milano in Viale Gian Galeazzo n. 16.

ART. 3. – SCOPO – L'associazione non ha fini di lucro.

Essa ha il seguente scopo:

- favorire e sostenere le attività autonome, professionali e di impresa dei "Contribuenti Minori", dei regimi fiscali dei cosiddetti "Minimi" ovvero dei "Forfettari" o che siano incaricati alla vendita, agevolando l'accesso e la gestione di tali attività e dei relativi adempimenti amministrativi, contabili e fiscali attraverso portali dedicati, software, altri strumenti informatici, corsi di formazione, convegni, eventi, convenzioni, accordi e tutto quanto sia necessario al raggiungimento di tale scopo.

- rappresentare, tutelare, promuovere e valorizzare tali attività autonome, professionali e di impresa.

In diretta attuazione di tale scopo, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) tutelare gli interessi degli iscritti, anche attraverso la partecipazione ad organismi interprofessionali;
- b) promuovere iniziative destinate a migliorare il trattamento fiscale;
- c) promuovere e/o fornire servizi per gli associati;
- d) rinsaldare fra gli associati i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà;
- e) promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della categoria;
- f) esercitare ogni altra funzione o mandato che siano ad essa conferiti dai propri organi dirigenti;
- g) partecipare ad associazioni di categoria o raggruppamenti di esse in ambito nazionale.

L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Ai fini delle sue attività l'associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura ed in particolare con lo Stato, le Regioni, le Province, gli altri enti pubblici territoriali e organizzazioni pubbliche e private nazionali ed internazionali.

È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.

ART. 4. – DURATA – L'Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall'assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

Patrimonio – Quota associativa – Esercizio associativo

ART. 5. – PATRIMONIO – Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote associative e dai contributi dei soci;
- dai contributi dei privati;

- dai contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
- da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

ART. 6. – QUOTA ASSOCIATIVA – La quota associativa è annuale, non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 7. – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO – Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il primo si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre dell'anno in corso.

Entro sessanta giorni dal termine di ciascun esercizio, sarà predisposto, secondo le modalità previste nello Statuto, il rendiconto finanziario; entro il 28 febbraio il bilancio preventivo del successivo esercizio.

ART. 8. – UTILI E AVANZI DI GESTIONE – Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Associati

ART. 9. – ASSOCIATI – Sono associati le persone fisiche od enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dall'organo amministrativo e che verseranno, all'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.

Si esclude espressamente l'ingresso nell'associazione a termine.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

ART. 10. – DIRITTI ED OBBLIGHI – Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali per le attività necessarie o connesse a quelle statutarie, ed altresì in dipendenza del rapporto associativo.

ART. 11. – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO – La qualità di associato si perde per morte, per dimissioni volontarie, o per esclusione.

Cause di esclusione sono:

- la morosità;
- la perdita dei requisiti per l'ingresso.

La morosità è dichiarata dall'organo amministrativo.

L'esclusione per perdita dei requisiti è sancita dall'Assemblea degli associati.

Amministrazione

ART. 12. – CONSIGLIO DIRETTIVO – L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di anni cinque.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 13. – ORGANI DEL CONSIGLIO – Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

ART. 14. – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi e non meno di due volte all'anno, al fine di deliberare sui bilanci finale ed iniziale e sull'ammontare annuo della quota associativa. Si riunisce inoltre ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15. – POTERI DEL CONSIGLIO – Il consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione in apposito Regolamento vincolante per tutti gli Associati;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo annuale;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il presidente e vicepresidente;
- nominare il segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Il consiglio direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all'amministrazione dell'associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'assemblea.

Presidente

ART. 16. – POTERI DEL PRESIDENTE – È Presidente dell'Associazione l'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Segretario

ART. 17. – SEGRETARIO – Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, consiglio, collegio dei probiviri;
- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al consiglio entro il mese di marzo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità l'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- ove non sia nominato un tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento della spese in conformità alle decisioni del comitato;
- è a capo del personale.

Assemblee

ART. 18. – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI – Gli associati sono convocati in assemblea almeno due volte all'anno entro il 31 marzo e il 31 dicembre mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato e mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o altra sede idonea sul territorio nazionale.

ART. 19. – DELIBERE – L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

ART. 20. – DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO – Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati mediante deleghe in forma scritta.

Ogni associato può ricevere non più di una delega da un altro associato.

Ciascun associato maggiore di età ha inderogabilmente diritto al voto.

ART. 21. – PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA – L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio, e, in mancanza dal Vicepresidente.

In mancanza di tali soggetti, l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 22. – MAGGIORANZE ASSEMBLEARI – Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c.

Collegio dei Revisori

ART. 23. – COLLEGIO DEI REVISORI – La assemblea nomina un revisore unico o un collegio di revisore dei conti composto di tre membri effettivi. Sia i membri del collegio che il revisore unico devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

Il revisore unico o il collegio dei revisori dei conti vigilano sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla associazione e sul suo concreto funzionamento, esercitando altresì il controllo contabile.

Nell'esercizio del controllo contabile il Revisore unico o il Collegio dei Revisori:

- * verificano nel corso dell'esercizio sociale con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili

- * verificano se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se e' conforme alla normativa vigente

- * esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio L'attività di controllo contabile e' annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale a cura del revisore unico o del collegio dei revisori

4. A semplice richiesta il revisore unico o i revisori dei conti possono esaminare i registri, la contabilità e in generale tutti gli atti della associazione.

In qualsiasi momento essi possono procedere a verifica di cassa.

Il revisore unico o i revisori in carica partecipano alle adunanze del consiglio direttivo e alle assemblee dei soci

L'eventuale compenso dei revisori è stabilito dalla assemblea, salvo in ogni caso il diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle funzioni.

Durata delle cariche e gratuità

ART. 24. GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE – Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Scioglimento

ART. 25. – SCIoglimento – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Controversie

ART. 26. – REMISSIONE A COLLEGIO DEI PROBIVIRI – Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno *ex bono et aequo*

senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

Milano, 7 febbraio 2017

Annalisa Cherubini Notaio